I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1187/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che abroga il regolamento (CEE) n. 2865/73 che modifica il regolamento (CEE) n. 1770/72 e stabilisce gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4 e l'articolo 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2115/76 della Commissione, del 20 agosto 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/78 (4), ha previsto, all'articolo 4, paragrafo 3, che la Commissione stabilisce e aggiorna gli elenchi degli organismi e dei laboratori di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 816/70 e li pubblica nella parte C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; che per facilitare la lettura dell'elenco in causa si ravvisa l'opportunità di abrogare l'elenco iniziale allegato al regolamento (CEE) n. 2865/73 della Commissione, del 16 ottobre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1770/72 e stabilisce gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 736/75 (6), e di ripubblicarlo, contemporaneamente al suo aggiornamento, nella parte C della Gazzetta ufficiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2865/73 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 5.
(5) GU n. L 295 del 23. 10. 1973, pag. 8.
(6) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 34.